

INAIL
DIREZIONE CENTRALE RISCHI
Ufficio Premi e Tariffe
N° 632/PG

Roma, 22 giugno 1999

ALLE STRUTTURE CENTRALI E TERRITORIALI

OGGETTO: Tirocini formativi e di orientamento organizzati dalle istituzioni scolastiche.

QUADRO NORMATIVO

Legge 24 giugno 1997, n° 196, articolo 18 “Tirocini formativi e di orientamento”.

D.M. 25 marzo 1998, n° 142, “Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all’articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n°196, sui tirocini formativi e di orientamento”.

DPR 10 ottobre 1996, n. 567, “Regolamento recante la disciplina delle iniziative complementari e delle attività integrative nelle istituzioni scolastiche”.

Sulla Gazzetta Ufficiale del 3 giugno 1999, n° 128, è stato pubblicato il decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1999, n° 156, le cui disposizioni modificano ed integrano il precedente decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n° 567, concernente la disciplina delle iniziative complementari e le attività integrative delle istituzioni scolastiche.

In particolare, l’articolo 2 del DPR n° 156/99 integra l’articolo 1 del precedente DPR n° 567/96, disponendo che tutte le attività organizzate dalle istituzioni scolastiche sulla base di progetti educativi, anche in rete o in partenariato con altre istituzioni e agenzie del territorio sono da considerare attività proprie della scuola.

Nel dettaglio, la norma in parola configura espressamente quali attività scolastiche i tirocini, i corsi post-diploma, le attività extracurricolari, culturali e sportive e, in generale, tutte le attività svolte in base al regolamento approvato con DPR n° 567/96, precisando che la definizione in questione è valida anche agli effetti dell’ordinaria copertura assicurativa INAIL per conto dello Stato.

Alla luce di ciò, va ritenuto che, a decorrere dalla data di entrata in vigore del suddetto decreto (18 giugno 1999), la copertura antinfortunistica dei soggetti impegnati in tirocini formativi e di orientamento promossi dagli Istituti scolastici statali e dalle Università statali per le finalità previste dall’articolo 1 del decreto interministeriale 25 marzo 1998, n° 142, è assicurata mediante la speciale forma di “gestione per conto” dello Stato, prevista dal

combinato disposto dagli articoli 127 e 190 del Testo Unico n° 1124/65 e regolamentata dal DM 10 ottobre 1985 (cfr. circ. n° 20 del 1° aprile 1987).

A parziale modifica delle direttive ed istruzioni impartite con precedente lettera del 19 giugno 1998, si dispone, quindi, che le posizioni assicurative riguardanti i soggetti impegnati in tirocini formativi e di orientamento promossi da Istituti scolastici statali e da Università statali (tirocinanti e tutori), anche in partenariato con altri soggetti operanti sul territorio, siano cessate alla data del 17 giugno 1999.

Considerato che la disposizione in parola non opera retroattivamente, si precisa, infine, che non dovrà procedersi a rimborso dei premi assicurativi relativi al periodo precedente la data del 18 giugno 1999, i cui versamenti conservano piena efficacia, anche ai fini delle relative prestazioni.

PER IL DIRETTORE CENTRALE REGGENTE
f.to DI LUCA